



# COMUNE DI REGALBUTO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 42 del 26-03-2024

OGGETTO:

Atto di Appello promosso dalla Cooperativa Sociale "Solidarietà Erbitense" a.r.l. nei confronti del Comune di Regalbuto. Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio e conferimento incarico di assistenza legale. Prelevamento fondo di riserva di cassa.

L'anno duemilaventiquattro addì <sup>Ventiesi</sup> del mese di <sup>Marzo</sup> alle ore <sup>13:15</sup>, si è riunita la Giunta Comunale, convocata dal Sindaco.

Nominativo	Carica	Presente	Firma
LONGO Vittorio Angelo	SINDACO	SI	DA RITTO
CONTINO Sofia	VICE SINDACO	SI	Sofia Contino
NICOLOSI Arianna	ASSESSORE	SI	Arianna Nicolosi
CANTARERO Lino Massimiliano	ASSESSORE	SI	DA RITTO
CUSMANO Maria Rita	ASSESSORE	SI	Maria Rita Cusmano
FERRANTE Maria Concetta	ASSESSORE	SI	DA RITTO

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Andrea Varveri

Il Sindaco/~~Vice Sindaco~~, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;  
Visti i pareri espressi;  
Con voti unanimi favorevoli,

### DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione di seguito riportata;

di approvare la proposta di deliberazione con le seguenti aggiunte/integrazioni:

con separata unanime votazione stante l'urgenza di provvedere, dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.

## **PROPOSTA DI DELIBERA DI G.C.**

**Oggetto: Atto di Appello promosso dalla Cooperativa Sociale "Solidarietà Erbitense" a.r.l. nei confronti del Comune di Regalbuto. Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio e conferimento incarico di assistenza legale. Prelevamento fondo di riserva di cassa.**

### **L'INCARICATO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI**

**VISTO** l'atto di citazione avanti il Tribunale civile di Enna acquisito al prot.22928 del 20/11/2018 promosso dalla Cooperativa Sociale "Solidarietà Erbitense" a.r.l., al fine di ottenere il pagamento della somma di €.30.374,07 oltre IVA, relativa a ricoveri disposti con provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, oltre interessi, rivalutazione e spese di giudizio;

**VISTA** la delibera di G.M. n°23 del 05.02.2019 con la quale è stato conferito all'Avv. Vito Felici di Regalbuto, l'incarico di assistenza legale e difesa dell'Ente;

**VISTA** la Sentenza del Tribunale di Enna n.559/2023 pubblicata in data 25.08.2023 con la quale è stata rigettata la domanda proposta dalla Cooperativa Sociale "Solidarietà Erbitense" a.r.l. nei confronti del Comune di Regalbuto, con compensazione delle spese di lite;

**VISTO** l'atto di citazione in appello acquisito al prot.5006 del 05.03.2024, con il quale la Cooperativa Sociale "Solidarietà Erbitense" a.r.l. ha impugnato la predetta Sentenza del Tribunale di Enna, chiedendo al giudice adito di dichiarare che l'appellante ha prestato i servizi di cui in premessa secondo le disposizioni dell'Autorità giudiziaria, e che i predetti servizi rientrano tra quelli previsti nella convenzione stipulata con il Comune di Regalbuto, e conseguentemente condannare questo Ente al pagamento della somma di €.30.374,07 oltre IVA, interessi, rivalutazione, spese e compensi difensivi di entrambi i gradi di giudizio;

**RITENUTO**, a difesa e tutela degli interessi dell'Ente, autorizzare il Sindaco a costituirsi relativamente al procedimento in oggetto, al fine di continuare a far valere le ragioni dell'Ente;

**ATTESO** che questo Ente non dispone all'interno della propria struttura organizzativa dell'Avvocatura interna, per cui si rende necessario procedere all'affidamento di un incarico legale a professionista esterno;

**VISTA** la deliberazione di C.C. n.24 del 24.06.2021 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina del conferimento degli incarichi legali;

**VISTA** la Determinazione n.62 del 07.12.2021 con la quale si è provveduto all'istituzione di un elenco di avvocati per il conferimento degli incarichi di assistenza legale, e rappresentanza in giudizio;

**ATTESO** che secondo quanto previsto nel predetto Regolamento, il Comune ha facoltà, dandone adeguata motivazione, di procedere all'affidamento diretto dell'incarico legale prescindendo dalla comparazione di preventivi, nei casi di evidente consequenzialità e/o complementarietà con altri incarichi espletati come ad esempio nel caso di prosecuzione del contenzioso nei successivi gradi di giudizio, fermo restando che anche per l'affidamento diretto è comunque necessario un preventivo di spesa e relativa valutazione di congruità.

**VISTA** la nota prot.5525 del 12.03.2024, con la quale si è provveduto a richiedere preventivo di parcella all'Avv. Vito Felici, che ha difeso questo Ente relativamente al giudizio di primo grado, conclusosi con Sentenza favorevole all'Ente;

**VISTO** il preventivo presentato dall'Avv. Vito Felici acquisito al prot.5621 del 13.03.2024 pari ad €.5.995,00 oltre spese generali, IVA e CPA, redatto apportando ai valori medi di cui al D.M. 55/2014 un riduzione del 40%;

**VISTO** l'art.56 c.1 lett.h) n.1) del D.L.gs n.36/2023, il quale sancisce che le disposizioni del codice non si applicano ai servizi legali aventi ad oggetto la "rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art.1 della L. 9 febbraio 1982, n.31, e s.m.i." nonché l'art.13 del richiamato decreto il quale stabilisce che i principi generali di cui ai precedenti artt.1-2-3 trovano applicazione anche nel caso di contratti "esclusi", tra i quali l'art.56 prevede al comma 1 lett.h, anche i servizi legali di patrocinio e connessi (in continuità con l'art.17 comma 1 lett. d) del vecchio Codice.

**VISTO** l'art.50 c.1 lett.b) del D.L.gs 31 marzo 2023, n. 36 che prevede l'affidamento diretto di servizi per importi inferiori alla soglia di €. 140.000,00;

**ATTESO** che:

- in applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l'affidamento diretto degli incarichi di patrocinio sotto la soglia di €.40.000,00, purché adeguatamente motivato;
- con la liberalizzazione del mercato dei compensi per gli avvocati non esiste più un tariffario obbligatorio, per cui il legale può concordare con il cliente il preventivo che meglio ritiene;
- è necessario contemperare il rispetto dei principi richiamati nel D.L.gs n.36/2023 con il rispetto dei termini processuali imposti dalla procedura al fine di perseguire gli obiettivi di efficacia e tempestività dell'azione amministrativa;
- l'affidamento concerne una singola rappresentanza legale di procedimento giudiziario dinanzi a organo giurisdizionale;
- trattasi di un servizio legale rientrante tra quelli previsti dall'art.50 c.1 lett.h) D.L.gs n.36/2023;

**RITENUTO**, a difesa e tutela degli interessi dell'Ente, autorizzare il Sindaco a costituirsi relativamente al procedimento in oggetto e conferire l'incarico di assistenza legale e difesa in giudizio, all'Avv. Vito Felici con studio a Regalbuto Via Garibaldi, legale che ha difeso l'Ente relativamente al giudizio di primo grado, definitosi con il rigetto della domanda avversaria;

**CONSIDERATO** che il Cap.1058113 del Bilancio di previsione relativo al corrente esercizio finanziario sul quale dovrà grava la relativa spesa non presenta sufficiente disponibilità, per cui occorre provvedere ad un impinguamento con prelevamento della somma di €.2.494,86 dal Cap.2151187 "Fondo di riserva";

**PRESO ATTO** che l'ordinamento finanziario e contabile, al fine di rendere flessibile la gestione del bilancio di previsione nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie, ovvero nei casi in cui la dotazione degli interventi di spesa si rivelino insufficienti a fronteggiare maggiori spese, consente tra l'altro, l'operazione di prelievo dal fondo di riserva previsto dall'art.166 del D.L.vo n.267/2000;

**VISTO** l'art.166 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 il quale stabilisce che:

1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2% del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.

2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

2-quater. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo.

**VISTO** l'art.176 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 che dispone che i prelevamenti dal fondo di riserva sono di competenza dell'organo esecutivo e che possono essere adottati entro la fine dell'esercizio;

**CONSIDERATO** che anche i prelievi dal Fondo di Riserva devono garantire il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ed in particolare il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'art.1 commi 707 e seguenti della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016);

**VISTE:**

- la Delibera di Consiglio Comunale n.78 del 27/12/2023, con la quale è stato approvato il Bilancio 2024/2026;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 03/01/2024, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) esercizio finanziario 2024 e assegnati i capitoli di spesa e di entrata ai responsabili incaricati di funzioni dirigenziali e s.m.i.;

**VISTA** la L.R. n.23/1998 e s.m.i. e la L.R. n.25/2000 e s.m.i.;

**VISTE** le LL.RR. n.48/91 e 30/2000 che disciplinano l' O.R.E.L.;

**VISTO** il D.Lgs. n.267/2000 e il D.Lgs. n.165/2001;

**VISTO** lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di contabilità;

**VISTO** l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana e s.m.i.;

**PROPONE DI DELIBERARE**

In funzione e nel rispetto della netta separazione dei poteri fra gli organi politici (attività di indirizzo e programmazione) e gli organi burocratici (attività di gestione), richiamate integralmente le premesse:

1) Di autorizzare il Sindaco a costituirsi relativamente al giudizio in oggetto a difesa e tutela delle ragioni e nell'interesse dell'Ente.

2) Di conferire l'incarico di assistenza legale e difesa dell'Ente nel giudizio *de quo* all'Avv. Vito Felici con studio a Regalbuto Via Garibaldi n.99, legale che ha difeso l'Ente relativamente al giudizio di primo grado, definitosi con Sentenza favorevole all'Ente.


- 3) Di autorizzare l'impinguamento del Cap.1058113 "*Spese di rappresentanza processuale, Patrocinio*" di €.2.494,86 mediante prelevamento del corrispondente importo dal fondo di riserva cap.21511.88 "*Fondo di riserva*"
- 4) Di dare atto altresì che il prelievo di cui al presente atto consente di mantenere il bilancio di previsione coerente con i vincoli di finanza pubblica, ed in particolare con il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'art.1 c.707 e seguenti della L. n.208/2015.
- 5) Di dare atto infine che il prelievo di cui alla presente determina consente il mantenimento degli equilibri di bilancio di previsione.
- 6) Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al tesoriere per gli adempimenti di competenza a cura del Settore Finanziario.
- 7) Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
- 8) Di approvare l'allegato schema di disciplinare per la costituzione in giudizio, che dovrà essere sottoscritto dalle parti in ossequio alle disposizioni normative previste dal Decreto n.233/2006 conv. in L.248/2006.
- 9) Di dare atto che la somma complessiva di €.7.170,02 (comprensiva di spese generali, e cpa) fa carico quanto ad €.2.494,86 al tit.1, mis.1, prog.1, liv.2°-3, liv.3°-2, Cap.1058113 del Bilancio di previsione relativo al corrente esercizio finanziario, e quanto ad €.4.675,16 al corrispondente capitolo del Bilancio esercizio 2025.
- 10) Di dare mandato all'incaricato di funzioni dirigenziali del Servizio Affari Generali, Personale, Contenzioso di adottare gli atti consequenziali al presente atto, ivi compresa la sottoscrizione del disciplinare.
- 11) Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di costituirsi in giudizio.

**OGGETTO: Atto di Appello promosso dalla Cooperativa Sociale "Solidarietà Erbitense" a.r.l. nei confronti del Comune di Regalbuto. Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio e conferimento incarico di assistenza legale. Prelevamento fondo di riserva di cassa.**

Ai sensi dell'art.49 comma 1 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si rende parere in ordine alla **regolarità tecnica**: Favorevole/~~Contrario~~ per i seguenti motivi:

Regalbuto, li 19/03/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE



Ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si rende parere in ordine alla **regolarità contabile**: Favorevole/~~Contrario~~ per i seguenti motivi:

LHP 433

Regalbuto, li 19/3/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE



# COMUNE DI REGALBUTO



## DISCIPLINARE D'INCARICO



L'anno duemilaventiquattro il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, nella Sede del Comune di Regalbuto di Piazza della Repubblica, 1 si stipula il seguente disciplinare tra:

- L'incaricato di Funzioni Dirigenziali del "Settore Affari Generali, Personale, Contenzioso" del Comune di Regalbuto Dott.ssa Angela L'Episcopo, in nome, per conto e nell'interesse del Comune stesso, all'uopo legittimato ai sensi dell'art.51 della L. n.142/90 recepita con L.R. n.48/91, che apporrà la sua firma in calce alla presente;

E

- L' Avv. Vito Felici (in seguito, per brevità, chiamato incaricato) con studio a Regalbuto Via Garibaldi n.99, iscritto all'Albo degli Avvocati del Foro di

### SI PREMETTE

- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ è stato conferito all'Avv. Vito Felici di Regalbuto, l'incarico di assistenza legale e difesa in giudizio dell'Ente, relativamente al ricorso in appello acquisito al prot.5006 del 05.03.2024, con il quale la Cooperativa Sociale "Solidarietà Erbitense" a.r.l. ha chiesto, in riforma dell'impugnata Sentenza del Tribunale di Enna n.559/2023 pubblicata in data 25.08.2023, la condanna del Comune di Regalbuto al pagamento della somma di €.30.374,07 oltre IVA, interessi, rivalutazione, spese e compensi difensivi di entrambi i gradi di giudizio;

- Che con lo stesso atto l'incaricato di funzioni dirigenziali del "Settore Affari Generali, Personale, Contenzioso" è stato autorizzato a sottoscrivere apposito disciplinare d'incarico.

- Tanto premesso,

### SI STIPULA QUANTO SEGUE:

- L'Avvocato designato, ricevuta e letta copia del provvedimento d'incarico, dichiara formalmente di accettarlo nel pieno e integrale rispetto dei principi regolanti l'attività contrattuale del Comune e delle clausole di seguito elencate.

- L'incarico concerne l'assistenza legale, la difesa e la rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione. A tal fine, il Sindaco rilascia apposita e formale procura.

- L'incarico comprende oltre alla difesa tecnica anche ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio, di talché l'Amministrazione potrà richiedere all'Avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine all'opportunità di proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni e su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, l'Amministrazione dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti. In ogni caso il professionista è tenuto a rappresentare per iscritto all'Amministrazione

ogni soluzione tecnica ritenuta idonea a tutelare al meglio gli interessi e a prevenire pregiudizi, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali. Egli si impegna a relazionare per iscritto, anche in forma sintetica, in ordine a ciascun adempimento processuale posto in essere, avendo cura di rimettere tempestivamente all'Amministrazione comunale copia di ogni atto prodotto in giudizio. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale.

-L'avvocato incaricato dichiara formalmente di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di Legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione. All'uopo dichiara di non avere in corso comunione di interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti, in caso di ente giuridico) sopra indicata e che, inoltre, non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcun'altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle precedenti prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile, anche in presenza di una sola delle predette condizioni di incompatibilità.

- L'avvocato incaricato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate nel precedente punto. In caso di omessa comunicazione entro 10 (dieci) giorni dall'insorgenza di una delle predette condizioni, l'Amministrazione agirà ai sensi dell'ultimo periodo del precedente punto.

- L'avvocato incaricato accetta di applicare e richiedere per l'incarico in questione, la somma complessiva di €5.995,00, (spese generali, IVA e CPA escluse), di cui al preventivo di parcella acquisito al prot.5621/2024. ;

- Per poter procedere alla liquidazione della parcella dovrà essere emessa e presentata fattura valida ai fini fiscali.

- Il professionista non potrà rimettere parcella per il pagamento oltre il 15 novembre di ciascun anno. Le parcella ricevute al protocollo comunale oltre quella data saranno restituite con invito a produrle nel successivo esercizio finanziario, senza che ciò possa dar luogo a ristoro o ad interessi di alcun genere.

- L'Amministrazione metterà a disposizione dell'avvocato incaricato la documentazione in proprio possesso e rilevante per la definizione della controversia. L'incaricato riceverà copia autentica degli atti, salvo che per necessità di legge non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso l'incaricato renderà dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile.

- L'avvocato incaricato è impegnato al rispetto del segreto d'ufficio e a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico qui conferito e accettato.

- Riconosciuta la particolare natura dell'Ente committente, l'incaricato dovrà in ogni caso eccepire l'intervenuta prescrizione delle altrui pretese o diritti. Ogni ipotesi di transazione, dovrà essere previamente approvata dall'Amministrazione comunale.

- Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni dell'Amministrazione, l'incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dall'incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie e i requisiti richiesti dalla presente convenzione per l'incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi dell'Amministrazione committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.

- E' fatto obbligo al professionista incaricato di trasmettere in corso di causa o a chiusura della controversia, copia di tutti gli atti prodotti in giudizio e dei verbali di udienza, nonché una dettagliata relazione sull'esito della controversia.

- Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese e corrispondere il compenso per l'attività espletata, da determinarsi nei limiti e secondo quanto previsto nel preventivo di spesa presentato dal professionista.

- Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del Codice Civile, a quelle proprie dell'Ordinamento professionale degli avvocati, nonché alle disposizioni contenute nel Regolamento per la disciplina del conferimento degli incarichi legali approvato con delibera di C.C. n.24/2021 che si intendono espressamente accettate con la sottoscrizione del presente disciplinare d'incarico.

- La sottoscrizione del presente disciplinare d'incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e modalità in esso contenute o richiamate.

- Nel caso in cui il contenzioso in argomento si concluda con sentenza favorevole all'Ente con condanna di controparte al pagamento delle spese legali, l'Avvocato incaricato curerà per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte sia stata condannata.

- Il Comune informa il legale, il quale ne prende atto e dà il relativo consenso, che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi.

- Il presente atto, redatto in carta libera e in doppio originale, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n.131.


*Letto, approvato e sottoscritto*

L' AVVOCATO INCARICATO


PER L' AMMINISTRAZIONE

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive


L'ASSESSORE ANZIANO



IL SINDACO



IL SEGRETARIO GENERALE



---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo Comunale e del Responsabile del servizio protocollo, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dal ..... al ..... a norma dell'art. 11 della L.R. n. 44/1991, e che contro la stessa - **non** - sono stati presentati reclami.

Li, .....

**IL SEGRETARIO GENERALE**

---

- La presente delibera è divenuta esecutiva in data <sup>26-03-2024</sup> ..... ai sensi dell'art.12 della L.R. n.44/1991.

Li .....

**IL SEGRETARIO GENERALE**

---

---

---